



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

Prot. 8324 del 18/05/2019

**OGGETTO: CONDIZIONI GENERALI PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C-BIS), D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI ESTERNI DI PALAZZO SPADA E PALAZZO OSSOLI
CIG: 8124159C15 – CUP B89I18000090001.**

1. PREMESSE.

Con determina a contrarre n. 214, prot. 5420/2019 del 02/12/2020, pubblicata in pari data sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione Trasparente” e, successivamente, sul MIT “Servizio Contratti Pubblici”, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto oncernente i **lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione parziale degli infissi esterni di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli**.

All'esito dell'avviso di avvio di indagine di mercato, prot. n. 993 del 16/01/2020, considerata la grande partecipazione alla manifestazione d'interesse, sono stati sorteggiati 30 operatori economici, i quali verranno invitati alla RDO MEPA bando **“OG2 lavori di manutenzione – beni patrimonio culturale”** (categoria prescelta dall'amministrazione in quanto più consona all'oggetto dell'appalto); se all'atto dell'invito uno o più dei suddetti operatori non dovesse risultare iscritto al bando suindicato, si attingerà alle 5 riserve estratte in fase di sorteggio seguendo l'ordine di estrazione.

Il contratto sarà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c-bis), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), previa valutazione delle offerte pervenute tramite RDO Mepa. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore dell'O.E. che avrà presentato l'offerta con il miglior ribasso rispetto a quello complessivamente stimato dall'Amministrazione (criterio del minor prezzo, art. 36, comma 9-bis) con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il CODICE IDENTIFICATIVO della procedura in oggetto è il n. **8124159C15**.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Claudio Vecchi.

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle modalità di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI PROCEDURA

La documentazione della procedura di affidamento allegata alla RDO, oltre le presenti condizioni generali, comprende:

1. Capitolato tecnico;
2. DGUE;
3. Modello dichiarazioni integrative;
4. Patto di integrità;
5. Modulo offerta economica;
6. Elaborati di progetto esecutivo e PSC validati con verbale di validazione prot. n. 1730 del 09/04/2020 e approvati con Determina n. 79 del 10/04/2020;
7. Dichiarazione atto notorio garanzia provvisoria;
8. Informativa sul trattamento dei dati personali.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite piattaforma **acquistinretepa.it**, entro e non oltre il **04/06/2020**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **05/06/2020**, sempre mediante il portale MEPA.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 ed ai precedenti commi, trattandosi di RDO sul MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate anche tramite piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Le prestazioni dell'appalto sono quelle descritte nell'art. 2 del Capitolato tecnico.

3.2 L'importo complessivo a base di appalto è pari ad €911.700,00 IVA esclusa così composto:

- a) importo soggetto a ribasso €852.000,00 (ottocentocinquantaquemila/00) IVA esclusa;
- b) importo degli oneri per la sicurezza, pari a €59.700,00 (cinquantanove milasettecento/00) IVA esclusa, non soggetto a ribasso.

Oltre ai suddetti importi è previsto, nel quadro economico, come somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia e rimborso materiali, un importo pari a €20.066,00 al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo di cui al punto a) comprende i costi della manodopera che sono stati stimati in €339.762,28.

3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.

4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA

La durata massima dell'appalto è di 365 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, nel caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali imprese consorziate il consorzio concorre, quali di esse eseguiranno la prestazione. A quest'ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. Nel caso il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)

concorra in proprio, o, comunque, qualora lo stesso non indichi espressamente la consorziata per la quale concorre le imprese consorziate non possono partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non essendo previste opere scorporabili, non possono partecipare alla gara RTI in forma verticale.

6. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità / patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012. L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.1 REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell'**attestazione SOA OG 2 classifica III** in corso di validità.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i.

All'atto della partecipazione, qualora lo smaltimento e il trasporto di materiali di risulta dell'appalto a discarica non venga effettuato in proprio, l'impresa dovrà impegnarsi, in caso di stipula del contratto a servirsi per il trasporto a discarica dei materiali di un operatore economico iscritto alla white list della Prefettura competente per territorio (art. 1, comma 53, L. 190/2012).

La procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma MePA, nel bando categoria OG2, ritenuto dall'amministrazione idoneo all'oggetto dell'appalto. In carenza di tale iscrizione l'operatore economico non può partecipare alla procedura.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ECC.

Nei casi di cui alle lett. e), f), g) dell'art. 45, comma 2, l'operatore economico che assume la quota maggiore di partecipazione riveste il ruolo di capofila ed è assimilato alla mandataria.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il Certificato della CCIAA e l'attestazione SOA OG 2 devono essere possedute da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, riunite/riunende o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Se non in possesso della classifica III, i suddetti soggetti potranno cumulare le classifiche inferiori delle rispettive SOA fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta.

Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 d.lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni dell'art. 47. Le quote di partecipazione all'RTI, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti e nel

rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nel limite del requisito di qualificazione posseduto, la mandataria assume la quota di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto alla/e mandante/i e comunque non inferiore al 40% e la mandante in misura non inferiore al 10%. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nell'offerta dovranno essere specificate le quote percentuali dei lavori che saranno svolte dall'impresa mandataria e dalle mandanti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice **NON** è ammesso l'avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (DGUE) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione (ovvero non valutazione) dell'offerta ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla procedura.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato e precisamente di importo pari ad € 18.234,00 (diciottomiladuecentotrentaquattro), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. Per l'aggiudicatario la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i concorrenti non aggiudicatari si applica quanto previsto dall'art. 93, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre anche una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7,

del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, con allegata dichiarazione di conformità all'originale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione (non valutazione) dell'offerta - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La suddetta garanzia provvisoria, dovrà essere presentata nella busta amministrativa secondo le seguenti modalità, alternative:

A) documento di garanzia (polizza) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

B) documento di garanzia (polizza) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la dichiarazione di conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. n 82/2005;

C) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partecipante utilizzando preferibilmente il modello (all. 7) predisposto dalla stazione appaltante di aver costituito la garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad euro 13.235,30 ovvero pari all'importo ridotto in virtù dell'art. 93, comma 7 del Codice, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della stazione appaltante (all. 7). In caso di operatori economici di cui agli art. 45 comma 2 lett. d) e f) e g) il presente documento deve essere sottoscritto da tutte le imprese associate, riunite e consorziate ecc.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

10.2 GARANZIA definitiva e polizza ASSICURATIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a quella prevista all'art. 4 con decorrenza dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità di cui al citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrono i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte dell'appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.103, comma 1, del codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori.

2. La polizza assicurativa è prestata dalla Società nei termini di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

11. SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento dell'appalto, ogni operatore economico invitato e interessato a presentare un'offerta, è tenuto ad effettuare un sopralluogo preventivo di ricognizione dei luoghi dove sarà espletato l'appalto medesimo. Il mancato espletamento del sopralluogo obbligatorio è causa di non valutazione / esclusione dell'offerta eventualmente inviata. L'amministrazione rilascerà

all'uopo apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

Con la presentazione dell'offerta, gli operatori economici accettano integralmente tutta la documentazione della presente procedura. La società aggiudicataria non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell'offerta stessa.

Il sopralluogo andrà effettuato nei giorni **20 – 22 – 25 – 27 - 29 Maggio, 1 e 3 Giugno**, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, previo appuntamento da concordare inviando entro massimo le ore 12,00 del giorno precedente il sopralluogo una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: c.vecchi@giustizia-amministrativa.it, e per conoscenza a: m.dangelo@giustizia-amministrativa.it; e.arcoraci@giustizia-amministrativa.it.

Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata. L'amministrazione fornirà la disponibilità nei giorni e nelle fasce orarie suindicate. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico munito di documento di identità, o da soggetto all'uopo delegato in possesso di apposita delega scritta, con acclusa copia del documento di identità del delegante; tenuto conto che il sopralluogo in questione avverrà in orario lavorativo, al fine di non interrompere le attività istituzionali, potrà partecipare una sola persona per società.

Il sopralluogo di cui trattasi dovrà essere effettuato, sotto la attenta guida dell'incaricato, applicando le cautele e le misure di prevenzione e protezione, disposte in materia dalle Autorità competenti anche alla luce delle integrazioni del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritte in data 24 aprile 2020 in previsione delle ulteriori aperture delle attività a partire dal 4 maggio u.s., nonché delle ulteriori disposizioni governative che comunque saranno in vigore al momento dell'espletamento del sopralluogo stesso se maggiormente restrittive.

Tutti gli addetti esterni al personale di ruolo del CdS infatti sono tenuti a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, adottate dall'Amministrazione per ridurre le occasioni di assembramento e garantire il prescritto rispetto del distanziamento sociale, secondo quanto previsto in maniera esaustiva dall'***Integrazione al DUVRI del Consiglio di Stato – Emergenza COVID-19*** e dalle ***Prescrizioni per il contenimento del COVID-19*** facenti parte della presente procedura.

Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all'esecuzione dei sopralluoghi. A tal fine si sottolinea che le sedi di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli interessate dall'appalto si trovano all'interno della ZTL.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegare la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.

L'operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, l'offerta e la relativa documentazione richiesta dalle presenti condizioni generali entro e non **oltre il 08/06/2020 ore 9.30**.

Lo strumento informatico che sarà utilizzato al mero fine di richiedere e ricevere contestualmente le offerte da parte di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse all'invio delle medesime, è la RDO MEPA.

Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano, pertanto, gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e

successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. 2).

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno essere redatte mediante l'allegato modello predisposto dall'Amministrazione (All. 3).

La documentazione non costituente dichiarazione sostitutiva, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000.

Non saranno valutate offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della medesima.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermarne la validità sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di presentazione dell'offerta fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente all'invio dell'offerta.

L'offerta sarà composta da n. 2 (due) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 "Documentazione amministrativa";
- 2- Busta virtuale n. 2 "Offerta economica".

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1, che verrà aperta per prima, è causa di esclusione (non valutazione) dell'offerta economica.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di detti elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non valutazione dell'offerta economica;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta economica, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione (non valutazione) dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante non valuterà l'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima busta virtuale, denominata "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contiene il DGUE (All. 2), le dichiarazioni integrative (All. 3), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Documento di gara unico europeo

L’O.E. compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla procedura secondo quanto di seguito indicato. IL DGUE pur non essendo obbligatorio per il tipo di procedura è utilizzato dalla Stazione appaltante per maggior praticità.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

L’O.E. rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

L’O.E rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

L’O.E., pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L’O.E. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art 80 d.lgs. n. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

AVVERTENZE:-In caso di ammissione al concordato preventivo la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) va integrata nel DGUE indicando se l’impresa ha presentato domanda ai sensi dell’art. 161 R.D. 267/1942

Parte IV – Criteri di selezione

L’O.E. dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando le singole sezioni della citata Parte IV, corrispondenti ai requisiti richiesti all’art. 7 delle presenti condizioni generali.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati (non compilare).

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di consultazione.

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80.

I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d.lgs. n. 50/2016 l’operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, secondo il modello di cui all’allegato 3 con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):

che i soggetti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, oltre al soggetto firmatario della presente dichiarazione sono:

oppure

che non vi sono nell'impresa altri soggetti rilevanti ai fini dell'art. 80, comma 3, oltre al soggetto firmatario della presente dichiarazione;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di tutti gli elaborati progettuali, che accetta integralmente;
4. dichiara di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il contenuto della documentazione allegata alla RDO MEPA;
5. accetta il patto di integrità allegato alla RDO MEPA;
6. che la consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, è la seguente: _____
7. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
 - che per lo smaltimento dei rifiuti e materiale di risulta provenienti e dall'esecuzione dell'appalto provvederà in proprio;
oppure
- che si avvarrà, in caso di stipula del contratto d'appalto, di un operatore economico iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di;
8. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
 - di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura
oppure
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
10. di impegnarsi a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 6 del capitolato tecnico in caso di aggiudicazione della presente procedura;
11. che la persona che ricoprirà l'incarico di direttore tecnico è dotato dei requisiti prescritti nell'art. 13, comma 3, lett. a del DM 154/2017;
12. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. _____;
13. che i mezzi e le attrezzature che verranno impiegate sull'appalto rispettano i criteri definiti dal d.lgs 17/2010 s.m.i. e che provvederà ad eseguire la relativa manutenzione presso le officine autorizzate;
14. che in caso di aggiudicazione dell'appalto, dietro richiesta dell'Amministrazione, si impegna a dimostrare quanto dichiarato con apposita documentazione;
15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
16. dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantoufage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
17. si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Garanzia provvisoria, o relativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 10.1;
2. Impegno, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica del documento del sottoscrittore, da parte di un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente sia dichiarato aggiudicatario. La copia fotostatica del documento del sottoscrittore andrà allegata anche qualora tale impegno sia contenuto all'interno della cauzione, fatta eccezione per gli impegni firmati digitalmente.
Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:
3. Copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente);
6. Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione (allegato 4);
7. Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 8).

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, riuniti, consorziati ecc.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 13 ed inserite nell'apposita casella "eventuali atti relativi a RTI e Consorzi" della busta virtuale del MEPA documentazione amministrativa.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) e dichiarazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti una dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- una dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);
- dichiarazione se il Consorzio concorre in proprio ovvero con indicazione della/e impresa/impres per il quale il Consorzio concorre e designate per l'esecuzione delle prestazioni;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre ed indicati come esecutori.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 2 –OFFERTA ECONOMICA"

Una seconda busta virtuale, denominata "BUSTA 2 – offerta economica", dovrà contenere oltre la scheda di offerta predisposto dal MEPA, anche il modello allegato 5 dal quale risulta:

- a) la percentuale unica di ribasso offerta sull'importo complessivo a base d'asta di Euro 852.000,00 che deve corrispondere a quella indicata nella scheda di offerta MEPA;

- b) l'importo, IVA esclusa, della componente lavori determinato in applicazione della percentuale unica di ribasso di cui alla precedente lett. a);
- c) l'importo in misura fissa degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €59.700,00 Iva esclusa;
- d) importo per prestazioni in economia e rimborso materiali, pari ad € 20.066,00, Iva esclusa, non soggetto a ribasso;
- e) l'importo, IVA esclusa, complessivamente offerto, costituito dagli importi b) + c) + d) che non potrà in nessun caso superare € 931.766,00 al netto dell'IVA. Nell'offerta dovranno essere indicate, analiticamente le seguenti voci di costo ai fini della valutazione di congruità dell'offerta:
 - la stima del costo della manodopera e degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
 - il costo dei materiali per la realizzazione dei lavori;
 - le spese generali;
 - gli utili d'impresa.

Inoltre si tenga conto che:

1. tutti i predetti valori devono essere indicati nell'all. 5, sia in cifre che in lettere con al massimo due decimali e senza arrotondamenti, fatta salva la percentuale di ribasso che andrà indicata facendo seguire all'unità tre decimali e senza arrotondamenti;
2. in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nel modello offerta economica, all. 5, e quella indicata nella scheda MEPA - offerta economica, prevale la percentuale di ribasso indicata nella scheda MEPA. Sempre in tale ipotesi si procederà al ricalcolo degli importi offerti nel modello all. 5 per ciascuna componente dell'appalto. Anche nel caso di coincidenza tra le percentuali di ribasso indicate nel modello all. 5 e nella scheda MEPA, l'amministrazione procederà a verificare l'esattezza degli importi indicati, in applicazione della percentuale medesima. Detti importi sono quelli che saranno considerati ai fini della determinazione dei corrispettivi contrattuali. La percentuale di ribasso indicata nella scheda MEPA sarà utilizzata per il calcolo dell'anomalia ove previsto e per la formazione della graduatoria.
3. L'offerta MEPA ed il modello all. 5 devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'**ESCLUSIONE** (non valutazione) dell'offerta:

- la mancanza o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- la presentazione di un'offerta con importi in aumento rispetto all'importo a base d'asta;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) ex. art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, d.lgs.50/2016.

La stazione appaltante ha stimato un costo della manodopera pari ad € 339.762,28 (vedere progetto esecutivo, elaborato MDP).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), d.lgs. 50/2016 s.m.i. con esclusione automatica, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10, di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, del d.lgs. 50/2016.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: APERTURA BUSTA 1

La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione, - **il giorno 08/06/2020 alle ore 10,00** sul portale MEPA.

Le eventuali successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
- c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP sempre in seduta virtuale pubblica:

- a) valida o non valida la documentazione amministrativa sul portale MEPA e, conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude gli offerenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2

Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, dopo aver sorteggiato, ove ne ricorrono i presupposti, il metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del d.lgs. n. 50/2016, apre la busta virtuale n. 2 contenente l'offerta economica e quindi procede in seduta riservata alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria delle offerte ammesse e propone all'amministrazione l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato miglior offerente.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso le offerte ammesse siano in numero di 10 o superiore, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi del citato art. 97, commi 2 e 2-bis.

Nel caso di un numero di offerte inferiore a 5 non si procede al calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis citati.

Nel caso di offerte anomale la stazione appaltante procede, in ogni caso, a richiedere le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 ed alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice.

A tal fine il RUP assegna all'Operatore economico un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di spiegazioni scritte. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un ulteriore termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora quest'ultima risulti inaffidabile e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Potrà essere esclusa l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le precisazioni richieste entro il termine stabilito e/o non si presenti al contraddittorio.

Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

21.1 AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta virtuale pubblica, redige la graduatoria delle offerte ammesse e procede alla proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato. Nel caso di più offerte con eguale ribasso, si procederà mediante sorteggio pubblico nei tempi e modalità che verranno comunicate con congruo anticipo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede alla valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, salvo che la stessa non sia stata già effettuata in sede di verifica dell'anomalia.

Con determina dirigenziale si procederà all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria. L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo l'effettuazione dei controlli e le verifiche di legge. Detta determina di aggiudicazione sarà resa conoscibile a tutti gli effetti di legge mediante pubblicazione sul sito internet della G.A. sez. amministrazione trasparente e sul sito del MIT e ne sarà data comunicazione agli OE tramite pec.

In particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente con cui la stazione appaltante ha deciso di stipulare il contratto.

Prima della stipula, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente primo in graduatoria di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante revocerà la determina di aggiudicazione ed individuazione dell'operatore economico stipulante, procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi, con le stesse modalità di cui sopra, all'aggiudicazione in favore dell'OE successivo in graduatoria, ed alle relative verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore dell'O.E. collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria delle offerte.

La stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il diritto recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula dell'ordinativo verrà comunicata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno l'interesse pubblico all'appalto medesimo.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

21.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dalla determina di approvazione della migliore offerta pervenuta ed ammessa, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di stipula:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 10.2;
- c) Copia del contratto di assicurazione, come previsto dall'art. 6 del Capitolato tecnico;
- d) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- e) Comunicazione dei sub-contratti, non configurabili come subappalto, stipulati per l'esecuzione del contratto con l'indicazione: del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata (eventuale);
- f) Contratto di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) da presentarsi entro e non oltre 20 gg. dalla stipula del contratto d'appalto (eventuale) con relativo DGUE attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti ex art. 80 del Codice;
- g) Atto di costituzione RTI (eventuale);
- h) Contratto con operatore iscritto alla white list (eventuale).

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice (fallimento dell'O.E. ecc.) la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria delle offerte, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La consegna dei lavori verrà effettuata nel termine di 45 giorni dalla stipula del contratto e con le modalità stabilite dall'art. 5 DM MIT 7 marzo 2018 n. 49.

22. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante l'appalto, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

23. TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

24. DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

25. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che per l'ordinativo dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio di Stato – Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186); Responsabile della protezione dei dati personali è il Consigliere di Tar Diana Caminiti, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it; Tel.: 06-68272402.

I dati personali verranno raccolti in conformità alle disposizioni di legge vigenti, ed in particolare al D.lgs. 101/2018, con il fine di consentire l'espletamento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sia nell'ipotesi di costituzione di un rapporto contrattuale sia per l'adozione di misure precontrattuali; la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è quindi essenzialmente costituita dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia possono venirne a conoscenza i soggetti o le persone che operano sotto l'autorità diretta del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati personali, quindi i dipendenti dell'amministrazione; inoltre i dati potranno essere comunicati a quei soggetti la cui comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea (es. Legge 241/90, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., D.lgs. 101/2018, obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza, della magistratura, ecc.).

I dati personali dell'interessato verranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, per tutta la durata del rapporto precontrattuale e/o contrattuale in capo all'aggiudicatario e, nel caso di apertura di precontenziosi e/o contenziosi, fino alla loro definitiva risoluzione.

L'amministrazione assicura all'interessato l'esercizio del diritto di accesso ai suoi dati personali e la rettifica, la cancellazione o la limitazione degli stessi, il diritto di opporsi al loro trattamento e il diritto alla portabilità.

Il fornitore ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalni, secondo le modalità del Regolamento UE n. 2016/679 e le istruzioni pubblicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, sul sito internet della Giustizia Amministrativa - Sezione "Amministrazione trasparente" - e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

27. RECAPITI DI CONTATTO

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura l'Ing. Claudio Vecchi (e-mail c.vecchi@giustizia-amministrativa.it - tel. 06/68275010) oppure il Dott. Avv. Roberta Testa (e-mail r.testa@giustizia-amministrativa.it tel. 06/68273080).

Sommario

1. PREMESSE	1
2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	1
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	2
4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA	2
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	2
6. REQUISITI GENERALI	3
7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	3
7.1 REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE	3
8. AVVALIMENTO	4
9. SUBAPPALTO	4
10. GARANZIE	4
11. SOPRALLUOGO	5
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	6
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.....	6
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	7
15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	7
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 2 –OFFERTA ECONOMICA"	10
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: APERTURA BUSTA.....	11
19. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2	12
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	12
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	12
22. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA	13
23. TRASPARENZA	13
24. DIRITTO DI ACCESSO	13
25. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI	14
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
27. RECAPITI DI CONTATTO	14